esecuzione?

B.N.

Risponde Paola Pizzighini

Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione di consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare e avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti adottati dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico-contabile. Ne consegue che l'agente stesso ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine, ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente. Il regime probatorio, così delineato, è stato soggetto a diverse modificazioni, comportanti agevolazioni favorevoli all'agente a seguito dell'intervento del Legislatore comunitario. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è rimasto sempre immutato il generale principio secondo cui l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi. In generale, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno della nuova disciplina al rapporto in esame, l'agente ha l'onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto, e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. In sostanza, l'agente non è sollevato dall'onere di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione, la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi. La domanda di pagamento della provvigione è inammissibile qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l'affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, nonché il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato; e la carenza non può dirsi superata per effetto della offerta, da parte dell'attore, di una prova generica.

DIRITTO E SPORT

22

Corrispettivi settore sportivo

Un'impresa commerciale intende sottoscrivere, nel corso del 2011, un contratto di sponsorizzazione con un'associazione sportiva dilettantistica. Il contratto potrebbe prevedere, in alternativa, la fornitura dell'abbigliamento tecnico (su cui è stampato il marchio commerciale dell'impresa), da far indossare agli istruttori e al personale addetto alla reception della sede sociale, oppure l'erogazione di una somma in denaro dietro impegno, da parte dell'associazione, di allestire presso la sede dei banner pubblicitari per promuovere l'attività dell'impresa. Si chiede di conoscere, per entrambe le ipotesi, cosa prevedono le disposizioni tributarie in merito alla deducibilità, per l'impresa e ai fini delle imposte sui redditi, dei costi relativi a tale contratto.

R.P.

ITALIA 0661
8/8/2011

Risponde Maurizio Mottola

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il contratto assume la veste di «contratto di sponsorizzazione tecnica», attraverso il quale l'impresa («sponsor») si impegna a effettuare un'erogazione in natura (fornitura di abbigliamento tecnico), nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica («sponsee»), a fronte di una controprestazione di promozione della propria attività (l'abbigliamento tecnico viene indossato dagli istruttori e dal personale della reception), eseguita dall'associazione.

Dal punto di vista fiscale il valore del reciproco scambio («sinallagma») è rappresentato dal «valore normale» dei beni ceduti, individuato ai sensi dell'art. 9, c. 3, dpr 917 / 1986 (Tuir) e dell'art. 13, c. 2, dpr 633 / 1972 (Iva).

Nella seconda ipotesi, invece, il contratto assume la veste di «contratto di pubblicità», attraverso cui l'impresa effettua un'erogazione in denaro, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a fronte della controprestazione di promozione della propria attività commerciale (l'allestimento di banner pubblicitari). eseguita dall'associazione.

In entrambi le ipotesi, come chiarito dalla risoluzione Agenzia delle entrate n. 57 / E del 23 / 06 / 2010, le somme erogate dall'impresa, in denaro o in natura, nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, a fronte del contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, sono considerate «spese di pubblicità» e sono pertanto deducibili ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 108, c. 2, dpr 917 / 1986 (Tuir), ovvero sono deducibili interamente nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Se le somme erogate non sono complessivamente superiori a 200 mila euro, nel corso del medesimo periodo di imposta, le stesse sono considerate spese di pubblicità per «presunzione assoluta».

Se le somme erogate sono invece superiori a tale soglia, per la parte eccedente occorre, ai fini della deducibilità, verificare che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

La deducibilità è in ogni caso vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione;

3) devono essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal dpr 917 / 1986 (Tuir) all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

22

Detrazioni di imposta

Una Asd, in virtù dell'apertura della prossima stagione sportiva (2011/2012), intende avviare una campagna di raccolta fondi e di tesseramento, segnalando in maniera opportuna l'eventuale aspetto del risparmio fiscale in capo ai soggetti donanti e tesserandi. Si chiede pertanto donazioni di somme d l'iscrizione e la freque

Risponde Maurizio

Se in qualità di sogge derano esclusivamen si presume rappresen rivolta la campagna d da parte della scriven prevedono determinat 1) erogazioni liberali e profit (Enp) in general 2) spese sostenute per ragazzi di età compres Per erogazione liberal di una somma di den in assenza di una con economico.

Ai sensi dell'art. 15, c (Tuir), sull'ammonta effettuate nei confront cietà sportive dilettan imposta, viene riconos (Irpef) pari al 19%, co pari a euro 1.500,00 (d importo massimo pari Devono essere tuttavia ti formali:

- il versamento non pu mediante assegni banc

- devono essere conser identificativi del sogge ciario e la causale del v to eseguito per esempio

- nel caso di versame bancario (non trasferi rilascio di apposita ric ficiario;

- tenuta da parte del so ta, completa e analitic all'approvazione secon sti dalla legge e dall'a ciazione) dei fatti di ge evidenziazione delle en Ai sensi dell'art. 15 917 / 1986 (Tuir), le sp re a euro 210,00, sosti l'abbonamento, per i r anni, ad associazioni strutture e impianti sp tiva dilettantistica, d imposta (Irpef) pari al Anche in questo caso nati requisiti di carat

- l'Asd deve rispettare 289 / 2002;

- le spese devono risult to «tracciabile» oppur identificativi del sog la causale del versam i dati identificati del e del praticante.

È importante sottolin bilito per tutte le altre tetto di euro 210,00 a